

**N. Accordo ristrutturazione 1/2020**



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**sezione fallimentare**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando  
dott. Luigi Nannipieri  
dott. Franco Pastorelli

Presidente  
Giudice  
Giudice relatore

nella procedura di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall., iscritta al n. r.g. 1/2020 di [REDACTED] SRL,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

1. [REDACTED] SRL, con ricorso depositato il 10.8.2020, ha rappresentato:

A) di avere sottoscritto tra il 29 luglio e il 3 agosto 2020 un Accordo - al quale hanno partecipato, oltre alla società debitrice, la società [REDACTED] S.r.l. (creditrice ipotecaria di primo grado) e i Sig.ri [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], i quali hanno partecipato nella loro qualità di fideiussori e/o terzi datori di pegno nei confronti della società debitrice - autenticato dal Notaio Gianluca Grosso di Livorno (rep. 5539, 5540, 5549; racc. n. 4386 – doc. 3) registrato a Livorno il 4 agosto 2020 al n. 6217, serie 1T, nonché depositato presso il Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno per la pubblicazione di legge in data 04.08.2020 (doc. 4);

B) di avere sottoscritto tra il 27 luglio e il 29 luglio 2020 un secondo Accordo - al quale hanno partecipato, oltre alla società debitrice, i seguenti creditori: [REDACTED] Spa, [REDACTED] Sas di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], i.i. [REDACTED] -

autenticato dal Notaio Gianluca Grosso di Livorno (rep. 5525, 5532, 5541, 5542, 5543; racc. n. 4381 – doc. 5) registrato a Livorno il 4 agosto 2020 al n. 6216, serie 1T, nonché depositato presso il Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno per la pubblicazione di legge in data 04.08.2020 ( doc.6).

1.1 Ha quindi asserito che tali due distinte scritture convergono a formare un unico e complessivo Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182-bis l. fall. ed ha pertanto chiesto al Tribunale di omologarlo.

2. In estrema sintesi si deve rilevare che l'accordo sottoscritto da ██████████ con ██████████ s.r.l. riguarda circa l'86,69% dell'intera massa debitoria della ricorrente poiché al 30.06.2020 la stessa ha un indebitamento complessivo pari a circa Euro 6.394.281,19, dei quali Euro 5.560.179,68 nei confronti di ██████████ s.r.l..

Invece l'accordo sottoscritto con gli altri terzi sopra indicati ha ad oggetto debiti per complessivi € 732.649,40.

L'importo dei crediti dei creditori non aderenti ai due suddetti accordi è pari ad Euro 101.452,10 pari all'1,59% dell'intera massa debitoria della Società che la stessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 182-bis l. fall., si è impegnata a soddisfare integralmente nei termini di legge (tali valori risultano dai documenti in atti e dalla attestazione di cui si dirà).

3. La richiesta di omologazione merita accoglimento.

3.1 Preliminarmente va rilevato che sussiste la competenza del Tribunale adito ad esaminare la domanda di omologa *de qua* avendo sede la società ricorrente in Livorno.

3.2 La domanda è ammissibile avendo la società ricorrente depositato la documentazione prevista dall'art. 161 comma 1 l. fall. e in particolare, non essendo pertinente la lett. d):

- a) un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

Inoltre è stata depositata una relazione redatta dai dottori Giacomo Taddei e Stazzoni Tania, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 l. fall. sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo (risultante complessivamente dalla stipula dei due suddetti accordi) con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 182 bis l. fall.

3.3 È in atti la prova del raggiungimento di due separati accordi convergenti a formare un unico e complessivo Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182-bis l. fall. stipulati con la quasi integralità dei creditori, rappresentanti ben oltre il 60% dei crediti verso la società.

• Tale accordo è stato ritualmente pubblicato, in ossequio alla previsione di cui al II comma dell'art.182 bis della l.f. nel registro delle imprese in data 6.8.2020 (come risulta dalla visura camerale depositata).

3.4 Nessun creditore ha proposto opposizione nel termine di 30 giorni decorrente dalla predetta pubblicazione, termine che è scaduto in data 30.9.2020. Infatti essendo tale termine, che si computa dal giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, un termine processuale lo stesso è soggetto alla sospensione secondo il disposto dell'articolo 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, non operando le ipotesi di esclusione previste dall'art. 92 della Legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1 e, non essendo applicabile neppure la deroga disciplinata dall'articolo 36 bis l.f., espressamente riferita ai termini per la proposizione dei reclami contro i decreti del giudice delegato del tribunale e contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (così in termini Trib. Mantova 20.9.2012 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); vedi in argomento anche Trib. Santa Maria Capua Vetere 25.11.2013 in banca dato Pluris on line Utet – Cedam).

4. Nel merito sussistono i presupposti indicati dall'art.182 bis l.f., per omologare l'accordo essendo la [redacted] SRL un imprenditore commerciale in stato di crisi che ha depositato, come imposto dall'art 182 bis 1° comma l.f. tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l.fall. come sopra indicata, essendo l'accordo di ristrutturazione dei debiti in oggetto stato raggiunto con la quasi totalità dei creditori della società, e dunque con creditori che superano la quota del 60% dei crediti prevista dall'art. 182 1° comma l.f., ed attestando la relazione redatta dai suddetti professionisti,

che il tribunale non ha motivo per ritenere non veritiera, la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei pochi creditori estranei, nel rispetto dei termini di cui all'art. 182 bis l.fall., In particolare tale relazione può ritenersi adeguatamente motivata nel certificare l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei pochi creditori (per entità complessiva dei crediti rispetto alle passività della società) che non vi hanno partecipato.

**4.1** Sebbene debba ritenersi che anche nell'accordo di ristrutturazione dei debiti il controllo del Tribunale non possa ritenersi limitato al solo riscontro e verifica degli aspetti formali e cioè dell'avvenuta regolare approvazione della proposta da parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e della sussistenza di una idonea relazione del professionista incaricato corredata dai documenti di cui all'art 161 l. fall. ma sia un controllo sostanziale, pur in assenza di opposizioni, nel senso che l'autorità giudiziaria deve vagliare la fattibilità del piano anche estrinsecamente, nei limiti in cui ciò è possibile in assenza di un proprio ausiliario, e non limitarsi a controllare la logicità e completezza dell'attestazione, tuttavia, nel caso di specie, non vi sono elementi per escludere quanto al pagamento dei creditori aderenti l'attuabilità del business plan attestata dai suddetti professionisti, essendo la realizzabilità pratica dell'accordo dipendente quasi esclusivamente dalla concreta possibilità di vendere nei tempi stimati i molti immobili della ricorrente ai prezzi indicati, pur minori di quelli valutati di mercato nella perizia estimativa allegata alla attestazione e non avendo il Tribunale elementi per ritenere irrealizzabile quanto prospettato nello stesso.

**4.2** Pertanto, in ragione della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi, dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, in assenza di opposizioni e di concreti elementi che consentano di ritenere non attuabile il business plan indicato dalla società e posto alla base dell'accordo, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui trattasi.

#### **P.Q.M.**

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di [REDACTED]  
SRL, raggiunto con i creditori a norma dell'art. 182 bis l.fall., alle condizioni indicate  
nel ricorso;

Così deciso nella camera di consiglio del 01/10/2020.

Il giudice relatore  
dott. Franco Pastorelli

Il Presidente  
dott. Massimo Orlando